



**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE
DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI
DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

L'anno duemilasedici, il giorno di venerdì diciotto del mese di marzo, nella Sala dell'Arazzo, in Campidoglio, è presente il Prefetto Francesco Paolo Tronca – nominato Commissario Straordinario con Decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre 2015 – assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Antonella Petrocelli.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 11

Modifica del Regolamento sulle modalità di esercizio del ravvedimento operoso in materia di tributi locali, approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 42 del 4 luglio 2011, e ripubblicazione integrale dello stesso.

Premesso che l'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ha attribuito ai comuni una potestà regolamentare generale in materia di entrate, anche tributarie;

Che l'articolo 50 della legge 27 dicembre del 1997, n. 449, ha previsto che nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, le province e i comuni possono prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, nonché la possibilità di riduzione delle sanzioni in conformità con i principi desumibili dall'articolo 3, comma 133, lettera l), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto compatibili;

Che la lettera l), dell'articolo 3, comma 133, della legge n. 662 del 1996, nel delineare i criteri direttivi per la riforma delegata del regime sanzionatorio, ha imposto la previsione di circostanze esimenti, attenuanti e aggravanti strutturate in modo da incentivare gli adempimenti tardivi e da escludere la punibilità in caso di violazioni formali non suscettibili di arrecare danno o pericolo all'erario;

Che in attuazione di tale principio di delegazione è stato emanato il Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie che all'articolo 13 disciplina i casi di ravvedimento da parte degli autori delle violazioni;

Che l'ultimo comma dell'articolo 13 del citato D.Lgs. n. 472 del 1997 prevede che le singole leggi gli atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto dallo stesso articolo 13, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione;

Che l'articolo 16 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, stabilisce che alle violazioni delle norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie introdotta dal summenzionato D.Lgs n. 472 del 1997;

Che l'articolo 1, comma 4, della legge n. 212 del 2000, denominata "Statuto del contribuente", impone ai comuni di adeguare i propri atti normativi ai principi in esso contenuti;

Che l'articolo 6, comma 3, dello "Statuto del contribuente" incoraggia le amministrazioni ad assumere iniziative per favorire l'adempimento delle obbligazioni tributarie nelle forme meno costose e più agevoli;

Che, al fine di rendere operanti i principi sopra richiamati, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 113 del 26 maggio 2005 è stata adottata la Disciplina delle modalità di esercizio del ravvedimento operoso in materia di tributi;

Che, in conformità alle modifiche apportate all'articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 dall'articolo 16 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dall'articolo 1, commi 20 e 22, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220, (Legge di Stabilità per l'anno 2011), le disposizioni che disciplinano le modalità di esercizio del ravvedimento operoso in materia di tributi sono state modificate prima con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 49 del 21 maggio 2009 e n. 71 del 30/31 luglio 2010 e, in ultimo, con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 42 del 4 luglio 2011;

Considerato che il legislatore, con l'articolo 1, comma 637, lett. b), n. 1.1), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015), è intervenuto sulla disciplina sul ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, introducendo al comma 1, nella nuova lettera a-bis), la riduzione della sanzione "ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore";

Che l'applicazione della nuova misura di riduzione della sanzione, sopra riportata, è entrata in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2015;

Che il citato articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 è stato, successivamente, modificato dall'articolo 16, comma 1, lett. e), D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, che nel riformulare il testo della lettera a-bis), ha chiarito che il termine di 90 giorni previsto per la nuova ipotesi di ravvedimento delle violazioni commesse, deve farsi decorrere dall'omissione o dall'errore, salvo che non si tratti della regolarizzazione di omissioni o di errori commessi in dichiarazione, nel cui caso il termine va conteggiato dalla scadenza prevista per la sua presentazione;

Che, inoltre, il medesimo D.Lgs. n. 158 del 2015 ha apportato rilevanti novità alle misure delle sanzioni tributarie di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, introducendo, accanto alla sanzione del 30%, una sanzione pari al 15% per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, e stabilendo che, salva l'applicazione dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo;

Che le nuove misure sanzionatorie contenute nell'articolo 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997 entrano in vigore dal 1° gennaio 2016, come disposto dall'articolo 1, comma 133, della Legge 30 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità per l'anno 2016);

Che, pertanto, è necessario procedere all'adeguamento del Regolamento sulle modalità di esercizio del ravvedimento operoso in materia di tributi locali di cui alla deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 42 del 4 luglio 2011, alle disposizioni di legge;

Che, in conformità ai principi sanciti dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 "Statuto del contribuente", al fine di rendere agevole la consultazione agli utenti del Regolamento

sulle modalità di esercizio del ravvedimento operoso e di adeguare l'operato dell'Amministrazione ai criteri di semplificazione e trasparenza dell'azione amministrativa, appare opportuno procedere alla ripubblicazione integrale del Regolamento medesimo;

Visto l'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'articolo 50 della legge 27 dicembre del 1997, n. 449;

Visto l'articolo 3, comma 133, lettera l), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'articolo 16 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 473;

Visto l'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;

Visto l'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;

Visto il Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 158;

Vista la legge 30 dicembre 2015, n. 208;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, "Statuto del contribuente";

Preso atto che, in data 18 gennaio 2016 il Direttore della Direzione per la Gestione dei Procedimenti connessi alle Entrate Fiscali del Dipartimento Risorse Economiche ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata

Il Direttore

F.to: G. Formai";

Che, in data 18 gennaio 2016 il Direttore del Dipartimento Risorse Economiche ha attestato, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettere i) e j), del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to: A. Marinelli;

Che, in data 3 febbraio 2016 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Ragioniere Generale

F.to: S. Fermante";

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Che lo schema di deliberazione è stato trasmesso, in data 22 febbraio 2016, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento del Decentramento Amministrativo e dell'art. 36 del Regolamento di Contabilità, ai Municipi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV e XV per l'espressione del parere da parte dei relativi Consigli Municipali;

Che, in data 29 febbraio 2016, è stato altresì trasmesso al Municipio X per l'espressione del parere da parte della Commissione Straordinaria;

Che dal Consiglio del Municipio II non è pervenuto il parere richiesto;

Che i Consigli dei Municipi I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV e XV e la Commissione Straordinaria del Municipio X, con deliberazioni in atti, hanno espresso parere favorevole;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con i poteri dell'Assemblea Capitolina

DELIBERA

per i motivi di cui in narrativa:

di modificare il Regolamento sulle modalità di esercizio del ravvedimento operoso in materia di tributi locali, approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 42 del 4 luglio 2011, come di seguito indicato:

A) l'articolo 2 è sostituito con il seguente:

“Articolo 2
Regolarizzazione dei versamenti omessi o irregolari

1. in caso di violazione dell'obbligo di versamento del tributo o di un acconto, non dipendente da infedeltà od omissioni relative all'obbligo di dichiarazione, la sanzione è ridotta:
 - a) a un decimo del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita entro trenta giorni dalla data della scadenza;
 - b) a un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
 - c) a un ottavo del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è eseguita entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
 - d) a un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita entro tre anni dalla violazione commessa.”
- B) L'articolo 8 “Disposizioni transitorie” è abrogato;
 - di procedere alla ripubblicazione integrale del Regolamento sulle modalità di esercizio del ravvedimento operoso in materia di tributi locali. Il testo del Regolamento con le modifiche è riportato nell'allegato sub A), parte integrante del presente provvedimento.

REGOLAMENTO**SULLE MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI****Articolo 1****Definizione**

1. Per "ravvedimento operoso" si intende l'istituto che consente all'autore o agli autori della violazione e ai soggetti solidalmente obbligati di sanare le violazioni commesse in materia di tributi locali beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili, sulla base dei criteri stabiliti dalle leggi vigenti in materia e secondo le disposizioni contenute nel presente regolamento.
2. Ai fini dell'applicazione del ravvedimento operoso, valgono le seguenti definizioni:
 - a) per "violazioni" si intendono le azioni od omissioni che arrecano pregiudizio all'azione di controllo e incidono sulla determinazione della misura o sul versamento del tributo locale;
 - b) per "sanzioni" si intendono le penalità irrogate per la violazione di norme in materia di tributi locali, consistenti nel pagamento di una somma di denaro di importo fisso o determinato in percentuale;
 - c) per "tributi locali" si intendono i tributi di competenza di Roma Capitale regolamentati con atti di normazione secondaria;
 - d) per "cause ostative" si intendono quei fatti o circostanze che impediscono il ravvedimento operoso.

Articolo 2**Regolarizzazione dei versamenti omessi o irregolari**

1. In caso di violazione dell'obbligo di versamento del tributo o di un acconto, non dipendente da infedeltà od omissioni relative all'obbligo di dichiarazione, la sanzione è ridotta:
 - a) a un decimo del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita entro trenta giorni dalla data della scadenza;
 - b) a un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
 - c) a un ottavo del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è eseguita entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
 - d) a un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita entro tre anni dalla violazione commessa.

Articolo 3**Regolarizzazione delle violazioni per infedeltà od omissioni della dichiarazione**

1. In caso di violazione dipendente da infedeltà od omissioni relative all'obbligo di dichiarazione, la sanzione è ridotta:
 - a) a un decimo del minimo di quella prevista per l'infedeltà o l'omissione della presentazione della dichiarazione, se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita con ritardo non superiore a novanta giorni dalla scadenza del termine di regolare adempimento;
 - b) a un ottavo del minimo di quella prevista per l'infedeltà o l'omissione della presentazione della dichiarazione, se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è eseguita trascorsi novanta giorni ed entro un anno dalla scadenza del termine di regolare adempimento;
 - c) a un sesto del minimo di quella prevista per l'infedeltà o l'omissione della presentazione della dichiarazione, se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro tre anni dalla violazione commessa.

Articolo 4**Regolarizzazione di altre violazioni**

1. In caso di infedele o omessa presentazione della comunicazione e nelle ipotesi di violazioni di altri adempimenti tributari che ostacolano l'attività di accertamento in corso, incluse le violazioni che incidono sul contenuto delle comunicazioni stesse, la sanzione è ridotta:
 - a) ad un decimo del minimo, se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è eseguita con ritardo non superiore a novanta giorni dalla scadenza del termine di regolare adempimento;
 - b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è eseguita trascorsi novanta giorni ed entro un anno dalla scadenza del termine di regolare adempimento;
 - c) ad un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è eseguita entro tre anni dalla violazione commessa.

Articolo 5**Perfezionamento del ravvedimento**

1. Il ravvedimento si perfeziona con il pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché con il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera, oltre al versamento contestuale della sanzione ridotta secondo quanto stabilito dagli articoli 2, 3 e 4.
2. Nelle ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione o delle comunicazioni ovvero di violazioni incidenti sul contenuto della dichiarazione o delle comunicazioni di cui agli articoli 3 e 4, il perfezionamento della regolarizzazione richiede, entro il medesimo termine previsto per il ravvedimento, la presentazione contestuale della dichiarazione o della comunicazione omessa ovvero della dichiarazione o della comunicazione integrativa che sani l'irregolarità oggetto di ravvedimento.

Articolo 6**Cause ostative al ravvedimento**

1. Costituisce causa ostativa al ravvedimento l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte dell'amministrazione di cui l'interessato o gli obbligati in solido abbiano ricevuto notificazione.
2. Non è di ostacolo al ravvedimento l'attività di accertamento afferente annualità diverse ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del contribuente.

Articolo 7**Errore scusabile**

1. In caso di errore scusabile commesso nell'effettuazione di un pagamento ovvero nella compilazione di una dichiarazione o comunicazione integrativa, relativo a fattispecie oggetto di ravvedimento, la regolarizzazione è comunque valida se l'interessato versa la differenza ovvero rimuove l'irregolarità entro trenta giorni dalla richiesta di regolarizzazione.

Articolo 8**Disposizioni Transitorie
(abrogato)**

Infine il Commissario Straordinario, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

(O M I S S I S)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Tronca

IL SEGRETARIO GENERALE
Petrocelli

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino all'8 aprile 2016.

Lì, 25 marzo 2016

p. IL SEGRETARIO GENERALE

IL DIRETTORE

F.to: M. D'Amanzo